

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO PER LA REVISIONE DEI CERTIFICATI DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE

Art. 1 Composizione della Commissione Regionale d'Appello

La Commissione Regionale d'Appello, a seguire CRA, è nominata dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 66/81 e successive modificazioni ed è costituita da cinque componenti (D.M. 18.02.1982, art. 6):

- un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche funzioni di presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni

Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la CRA si avvale di un funzionario regionale inquadrato nella categoria non inferiore alla "D" incaricato dal Dirigente della Struttura regionale competente.

Art. 2 Nomina e durata della Commissione Regionale d'Appello

Per l'individuazione dei nuovi componenti e dei componenti supplenti sarà istituito un elenco aperto e continuamente aggiornabile denominato "Elenco regionale degli idonei alla nomina di componente della CRA per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche".

Ai fini dell'istituzione del predetto elenco, si procederà con la pubblicazione, sul BURL e sul sito istituzionale, di un avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di iscrizione.

La valutazione dell'ammissibilità delle domande, ai fini dell'inserimento nell'elenco e la successiva individuazione dei componenti titolari e dei componenti supplenti tramite valutazione comparativa dei curricula, è affidata a un gruppo di lavoro istituito presso la competente struttura della Direzione Generale Welfare. Tutti i componenti sono nominati dalla Giunta Regionale e restano in carica per l'intera durata della legislatura.

Art. 3 Incompatibilità e sostituzione dei componenti

Non possono essere nominati componenti della CRA coloro che svolgono attività nei centri di medicina sportiva accreditati con il Fondo Sanitario Regionale o riconosciuti idonei e i Liberi Professionisti Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati e in particolare i soggetti che:

- partecipano, direttamente o indirettamente, alla gestione di centri di medicina dello sport ubicati nel territorio della Regione accreditati o riconosciuti idonei da Regione Lombardia;
- sono titolari direttamente o a mezzo terzi, di partecipazioni associative o quote societarie in società responsabili della gestione dei suddetti centri accreditati o riconosciuti idonei di medicina dello sport;

- coloro che a qualunque titolo hanno in corso rapporti di impiego o di collaborazione con i centri accreditati o riconosciuti idonei di medicina dello sport ovvero coloro che si trovino in una delle cause di esclusione e di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 6 della L.R. 32/2008.

Non può, altresì, ricoprire l'incarico chi si trova in una delle condizioni di conflitto di interessi previste dall'art.7 della L.R. 32/2008.

L'insussistenza delle cause d'incompatibilità deve essere dichiarata dai componenti all'accettazione dell'incarico. I componenti decadono dall'incarico in seguito a dimissioni e incompatibilità sopraggiunta allo svolgimento dell'incarico.

L'assenza a tre sedute consecutive dà luogo alla decadenza d'ufficio dall'incarico. La Giunta Regionale provvede alla nomina del nuovo componente a seguito di rinuncia all'incarico da parte dell'interessato o di eventuale revoca per cause di incompatibilità, per decadenza o altre cause.

La CRA, al termine di ciascuna annualità e a fine mandato, deve predisporre e trasmettere alla Direzione Generale Welfare una relazione sull'attività svolta evidenziando, in particolare nella relazione di fine mandato, le istanze in corso di istruzione e non ancora concluse.

Art. 4 Gettone di presenza

Ai componenti della CRA spetta, per ogni seduta alla quale sia assicurata la partecipazione per l'intera durata, un compenso lordo e onnicomprensivo, conformemente a quanto previsto dalla DGR n.16954 del 31/03/2004 - Allegato C – “Determinazioni in ordine ai Comitati, Commissioni, Consulte ed in generale gli Organismi collegiali 2 previsti in forza di legge o Regolamento” e tenuto conto della riduzione di cui dell'art. 6, comma 3, del D. L. 78/10 convertito con L. n.122/10, salvo eventuali adeguamenti o modifiche successivamente intervenuti.

Modalità di funzionamento

Art. 5 Convocazione e comunicazione agli interessati

La CRA è convocata dal Presidente. Ai fini di notifica, il Dirigente della struttura competente comunica la data di convocazione agli indirizzi PEC delle ATS di residenza dei ricorrenti/istanti.

Il ricorrente/istante deve farsi assistere per il tramite del proprio medico di sua fiducia, che riceve notifica della seduta della CRA, ai sensi del comma 4 dell'art.9 della LR 66/81 e successive modificazioni.

La CRA si riunisce presso la Direzione Generale Welfare Palazzo Lombardia, P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano ove ha la sua sede, di norma ogni due mesi e comunque nel rispetto dei tempi definiti per l'esame del ricorso stabiliti dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/075/CR9c/C7 in relazione al numero di pratiche pervenute e fermo restando le risorse attribuite dal bilancio regionale.

Art. 6 Presentazione del ricorso

L'atleta presenta il ricorso - mediante utilizzo del preposto modello allegato al presente regolamento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso - esclusivamente per il tramite dell'ATS territorialmente competente.

È territorialmente competente l'ATS del luogo di residenza dell'atleta o di domicilio dello stesso, ove la residenza sia extra-lombarda.

Al fine di agevolare l'utenza, avvicinando i servizi al cittadino, è compito dei servizi competenti delle ATS curare la ricezione dei ricorsi presentati dagli atleti e le relative comunicazioni. In particolare, l'ATS territorialmente competente riceve il ricorso, ne verifica l'ammissibilità, cura la completezza della documentazione a supporto, garantendo la piena accessibilità all'utenza in linea con il principio di sussidiarietà verticale.

Il termine perentorio per la presentazione del ricorso all'ATS territorialmente competente è di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'atleta, del certificato di non idoneità definitiva (fa fede il timbro postale della RR di ricevimento o la data di avvenuta consegna della PEC).

È condizione di procedibilità del ricorso il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata – d'ora innanzi PEC - riconducibile al soggetto ricorrente o all'esercente la responsabilità genitoriale.

È inammissibile il ricorso a seguito di giudizio di sospensione (o “non idoneità temporanea”).

L'ATS cura, altresì, la trasmissione della scheda di valutazione medico-sportiva da allegare al fascicolo del ricorso.

Art. 6 bis – Presentazione del ricorso in formato cartaceo

Il ricorso va sottoscritto in calce dall'atleta ricorrente o, se quest'ultimo è minorenne, dall'esercente la responsabilità genitoriale, allegandovi copia del documento di identità dell'atleta e, in caso di sua minore età, anche dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Unitamente al ricorso, va allegata in originale tutta la documentazione medica pertinente.

La predetta documentazione va presentata all'ATS territorialmente competente.

In caso di documentazione contenuta in supporto informatico (CD), quale risonanza magnetica, angioTAC, ecografia, etc., la stessa va trasmessa in originale all'ATS territorialmente competente, *brevi manu* ovvero tramite caricamento dati su apposita piattaforma cloud di ATS.

È onere di quest'ultima copiare il supporto in formato digitale e renderlo alla CRA con conseguente restituzione dello stesso all'interessato.

Art. 6 ter - Presentazione del ricorso in formato digitale

Il ricorso va sottoscritto digitalmente dall'atleta ricorrente o, se quest'ultimo è minorenne, dall'esercente la responsabilità genitoriale, allegandovi in formato pdf la documentazione medica pertinente presente nel fascicolo sanitario telematico dell'atleta e copia del documento di identità di quest'ultimo. Se non si è in possesso della firma digitale, vale il metodo di sottoscrizione disciplinato al comma 1 dell'art. 6bis del presente regolamento con conseguente scansione e trasmissione del ricorso in formato pdf all'indirizzo PEC dell'ATS territorialmente competente.

In caso di documentazione contenuta in supporto informatico (CD), quale risonanza magnetica, angioTAC, ecografia, etc., la stessa va allegata digitalmente al ricorso.

In caso di impossibilità ad accedere al proprio fascicolo sanitario telematico, il ricorso - i cui oneri di sottoscrizione e allegazione sono disciplinati al comma 1 del presente articolo – e la documentazione sanitaria cartacea a supporto, vanno scansionati e trasmessi mediante PEC all'indirizzo dell'ATS territorialmente competente.

L'ATS, anche su richiesta specifica della CRA, si riserva in ogni momento di verificare la veridicità della documentazione prodotta dal ricorrente/istante mediante consultazione diretta dell'ente certificante.

Il suddetto controllo interessa almeno il 5% delle pratiche acquisite nell'arco dell'anno solare ovvero almeno 5 pratiche all'anno. Per ogni sessione, l'ATS comunica alla CRA il controllo di veridicità di cui al presente comma.

Art. 7 Trasmissione del ricorso

Nell'ipotesi disciplinata all'art. 6 bis del presente regolamento, l'ATS territorialmente competente, dopo averne verificato la completezza e l'integrità e averne fatto copia, trasmette il fascicolo cartaceo - il cui contenuto obbligatorio è disciplinato all'art. 8 del presente regolamento - alla Segreteria della CRA, Direzione Generale Welfare Palazzo Lombardia, P.zza Città di Lombardia, 1 – Milano, ovvero in formato digitale all'indirizzo PEC della medesima.

Nell'ipotesi disciplinata all'art. 6 ter del presente regolamento, l'ATS territorialmente competente, dopo averne verificato la completezza e l'integrità, trasmette il fascicolo in formato digitale all'indirizzo PEC della Segreteria della CRA, DG Welfare Regione Lombardia.

Art. 8 Contenuto minimo obbligatorio del fascicolo del ricorso

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'ATS deve verificare che all'interno del fascicolo vi siano:

- 1) Modulo di presentazione del ricorso univoco per tutte le ATS (che verrà trasmesso ai referenti ATS) contenente:
 - l'indirizzo PEC del ricorrente;
 - L'indicazione puntuale delle denominazioni dei soggetti destinatari dell'esito del ricorso (quali federazioni sportive di settore, società, ecc.) e rispettivi indirizzi PEC;
 - Il consenso dell'atleta alla trasmissione del giudizio finale comprensivo di motivazione della CRA al medico che ha emesso il certificato di non idoneità e all'ATS territorialmente competente;
 - Il nominativo del referente della pratica presso l'ATS territorialmente competente;
- 2) il certificato di non idoneità (copia dell'atleta) munito di numero identificativo univoco.

La mancanza delle predette informazioni comporta l'inammissibilità del ricorso con conseguente impossibilità per la CRA di esaminare il fascicolo.

Art. 9 Lavori della Commissione d'Appello Regionale

La seduta della CRA è valida quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti: devono comunque essere sempre presenti il Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare.

Il ricorso è affidato dal Presidente al componente esperto nella patologia specifica segnalata.

Il giudizio finale è espresso a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La CRA entro sessanta giorni dalla seduta deve trasmettere l'esito del ricorso.

Nello svolgimento dell'istruttoria, per esprimere il giudizio finale, in caso di documentazione incompleta o qualora siano necessari elementi aggiuntivi di informazione, esami integrativi e/o visite

specialistiche mirate, la CRA ne fa richiesta all'interessato mediante PEC inserendo in conoscenza l'indirizzo PEC dell'ATS competente. I documenti richiesti devono essere trasmessi all'ATS di competenza nelle medesime modalità disciplinate agli artt. 6bis e 6ter del presente regolamento.

La documentazione richiesta deve pervenire alla DG Welfare Regione Lombardia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della PEC con cui la stessa è stata richiesta. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell'art. 6 della L.R n. 1/2012.

In tal caso il giudizio è sospeso e l'atleta permane non idoneo fino a completamento dell'iter di valutazione della CRA.

Qualora dall'istruttoria emerga che una istanza esula dalla competenza della CRA, l'istanza è comunque valutata nella prima seduta utile e l'eventuale documentazione presentata è reinviata all'atleta con la motivazione del respingimento.

Art. 10 Il giudizio finale

Il giudizio finale è espresso in termini di idoneità, non idoneità e temporanea non idoneità:

L'idoneità è concessa fino al termine naturale della valutazione medico - sportiva prevista per lo sport prescelto o per un periodo di tempo inferiore. In questi casi, scaduto il termine della validità del certificato, l'atleta è tenuto a sottoporsi ad una nuova visita d'idoneità e a presentare gli eventuali accertamenti clinici prescritti dalla CRA che hanno condotto al giudizio finale;

Non idoneità. Il giudizio di non idoneità è definitivo. L'atleta potrà rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della PEC contenente l'esito del ricorso;

Temporanea non idoneità. La CRA conferma la non idoneità in attesa dell'effettuazione di accertamenti ulteriori, le cui risultanze vanno presentate entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di eventuale impossibilità a sottoporsi agli esami prescritti nei predetti termini, il ricorrente ha la possibilità presentare apposita nota da trasmettere all'indirizzo PEC della DG Welfare Regione Lombardia con cui si attesta la data di prenotazione dell'esame.

Le risultanze degli ulteriori accertamenti richiesti dalla CRA devono essere presentate all'ATS territorialmente competente nelle medesime modalità disciplinate dagli artt. 6bis e 6ter del presente regolamento. Sarà onere dell'ATS curare la trasmissione della predetta documentazione tramite PEC alla Segreteria della CRA, allegandovi obbligatoriamente copia del certificato di temporanea non idoneità.

Laddove la CRA, nel rendere il giudizio finale, necessiti del supporto di medici specialisti, le cui competenze esulano da quelle in capo alla Commissione medesima, comunica tramite PEC al ricorrente e all'ATS territorialmente competente la necessità di acquisire parere specifico da parte dello specialista di branca individuato. Il ricorrente si impegna a trasmettere quanto richiesto con le modalità disciplinate agli artt. 6bis e 6ter del presente regolamento.

I pareri richiesti non sono vincolanti ai fini dell'esito finale del ricorso.

Temporanea non idoneità per dubbia veridicità della documentazione prodotta a supporto del ricorso. Il ricorrente è tenuto a fornire integrazioni documentali in linea con quanto richiesto dalla CRA, nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, mediante presentazione in originale della documentazione interessata all'ATS territorialmente competente, la quale, dopo

averne controllato la veridicità, ne crea una copia digitale che tramette all'indirizzo PEC della Segreteria della CRA.

È tassativamente vietato all'atleta dichiarato non idoneo sottoporsi ad una seconda visita di idoneità per lo stesso sport presso qualunque struttura.

Si specifica che un soggetto che ha ricevuto il certificato di non idoneità per una determinata attività sportiva può presentare richiesta di idoneità per altre discipline, allegandovi copia del predetto certificato.

Per ciascuna seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati: il numero della pratica, i dati anagrafici dell'atleta, lo sport praticato, il giudizio espresso.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto da tutti i componenti ed è conservato presso la segreteria della CRA.

La decisione della CRA è definitiva, ai sensi del comma 6 della LR n.66/81 e successive modificazioni.

Procedura atipica di presentazione del ricorso (Circ. R. n.9/2005)

Art. 11 Istanza di revisione avverso il certificato di non idoneità

Gli atleti dichiarati non idonei, che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dopo il ricorso alla CRA, possono presentare istanza di revisione, i cui oneri di presentazione, sottoscrizione, allegazione, istruttoria e trasmissione sono disciplinati agli artt. 6 e ss. del presente regolamento.

L'atleta può presentare istanza di revisione quando:

- il progresso scientifico ha diversificato e reso meno severa la prognosi;
- la diagnosi di base che ha condotto alla non idoneità si è rilevata errata;
- la condizione/patologia che ha determinato la non idoneità è stata rimossa;
- l'atleta non è stato sufficientemente informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato decorrere inutilmente i termini per la stessa (30 giorni).

La CRA valuta la documentazione presentata e, se necessario, richiede ulteriori accertamenti clinici che devono pervenire alla DG Welfare Regione Lombardia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della PEC con cui gli stessi sono stati richiesti. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell'art.6 della LR n. 1/2012.

In questo caso il giudizio è rinviato.

Il giudizio finale è espresso nei seguenti termini:

- Positivo, in tale caso il certificato di non idoneità è annullato e l'atleta deve sottoporsi a una nuova visita;
- Negativo, laddove venga confermata la non idoneità.

Art. 12 Notifica dell'esito del ricorso e dell'istanza di revisione avverso il certificato di non idoneità

Il Presidente trasmette all'interessato, mediante PEC e per il tramite della DG Welfare Regione Lombardia, l'esito del ricorso o dell'istanza di revisione indicandone la motivazione.

Oltre all'interessato, l'esito del ricorso o dell'istanza di revisione, senza motivazioni, è comunicato mediante PEC, anche a:

- Federazione sportiva Nazionale
- ovvero, Ente sportivo riconosciuto;
- Società sportiva per la quale l'atleta è tesserato;

Oltre all'interessato e previo consenso dello stesso, l'esito del ricorso o dell'istanza di revisione con motivazioni, è comunicato mediante PEC, anche a:

- La struttura che ha rilasciato il certificato di non idoneità;
- L'ATS di residenza dell'atleta.

I commissari sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 13 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.